

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 15 del 26 gennaio 2006

Riunione del 15 gennaio 2006

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi - Vice Presidente - Relatore
 Avv. Thomas Martone

CAF/19/06-Appello d'urgenza dei tesserati Pellegrino Cesare e Andrea Calabrò rispettivamente allenatore e giocatore della Golem Software Palmi avverso la decisione del Giudice Unico Federale C.U. n. 12 del 19 Gennaio 2006

La CAF, letti gli atti ed esaminati i documenti

PREMESSO CHE

- i tesserati in epigrafe hanno proposto rituale appello avverso la decisione adottata dal GUF di squalifica per due giornate ciascuno, per comportamenti ingiuriosi e minacciosi tenuti durante la gara del 14/01/2006;
- l'appello è fondato su tre distinti motivi. Con il primo si eccepisce la nullità della decisione poiché emessa fuori dei termini di cui agli artt. 99 e 100 del Regolamento giurisdizionale. Con il secondo gli appellanti rilevano come i provvedimenti adottati durante la gara siano stati per il Pellegrino frutto di errore arbitrale mentre per i comportamenti posti in essere al termine dell'incontro, gli stessi non si sarebbero mai verificati e frutto di errata valutazione da parte degli arbitri. Con il terzo punto, posto in via subordinata, lamentano la sproporzione della sanzione rispetto a quanto contestato e, in ogni caso, l'erronea applicazione della squalifica poiché non corrispondente alle penalità (6) calcolate.

OSSERVA

Sul primo punto procedurale va preliminarmente considerato che il regolamento giurisdizionale disciplina l'attività del Giudice Unico Federale solo e soltanto nel capo II° sezione I°, ove però non si rinviene alcun articolo che stabilisca termini per il procedimento di omologa né per l'irrogazione delle sanzioni.

La mancanza di una previsione siffatta non può certo essere considerata lacuna regolamentare né sarebbe lecito supplirvi applicando in via analogica termini limitativi stabiliti *aliunde*.

E'infatti notorio che l'attività del Giudice Unico viene scandita primariamente dai termini di arrivo dei rapporti e dei referti. Per tale motivo, considerando che le gare di campionato si disputano solitamente il sabato o la domenica, già si comprende come - di fatto - l'art. 100 R. Giur sarebbe del tutto inapplicabile. In caso contrario, la maggior parte dei provvedimenti del GUF sarebbe affetta da nullità poiché i provvedimenti stessi non possono essere adottati se non dopo l'arrivo dei referti; il che, in molti casi, avviene entro la metà della settimana successiva a quella di svolgimento delle gare. Proprio per tale ragione, i provvedimenti del GUF vengono adottati il mercoledì per poi essere affissi nella giornata di giovedì, in modo da permettere il regolare svolgimento delle gare del sabato immediatamente successivo.

Tale assunto è poi confermato sia dal capo in cui è inserita la norma invocata nell'appello sia da una corretta lettura della stessa.

L'art. 99 e il seguente 100 sono infatti contenuti nel capo III° Sezione II° del regolamento giurisdizionale, relativo non ai procedimenti di primo grado ma all'impugnazione. In ogni caso esaminando con attenzione l'art. 99 capo b, si legge che la previsione non riguarda il campionato, ma *fasi dello stesso o altre manifestazioni ufficiali della FIPAV*. Invero deve intendersi che tale articolo disciplina quelle manifestazioni o fasi, che si svolgono in un lasso di tempo ristretto, ove la certezza della sanzione e il diritto di difesa debbono essere garantiti entro termini estremamente serrati (vedi play off etc..). Per tali considerazioni, la preliminare di rito non può essere accolta.

Per quanto riguarda il secondo motivo e in particolare le penalità comminate, va rilevato come le stesse siano frutto di un semplice calcolo tabellare e, quindi, matematico, dettato dalla disciplina regolamentare, sottratto, come tale, al potere discrezionale del giudice. Il Pellegrino, in particolare, è stato sanzionato con un cartellino giallo durante la gara con conseguente applicazione di due penalità. Al comportamento tenuto al termine dell'incontro, consegue l'applicazione di quattro punti di penalità e quindi il totale applicato di sei appare corretto. Ugualmente, per la situazione Calabrò, il provvedimento del primo giudice precisa che lo stesso era stato precedentemente ammonito e quindi alle due penalità già irrogate, dovevano essere aggiunte le quattro relative alla squalifica.

Quanto invece alla sussistenza o meno dei comportamenti oggetto di sanzione, va rilevato come il rapporto dell'arbitro sia fonte primaria di prova, almeno per fatti similari, tanto da far ritenere inopportuno e inammissibile procedere all'acquisizione di prove testimoniali, che non potrebbero comunque inficiare quanto chiaramente esposto nel rapporto stesso.

Circa l'entità della pena, da ultimo, il comportamento tenuto dai tesserati al termine della gara appare quello censurato con i singoli provvedimenti impugnati, tanto che la sanzione irrogata appare corretta e non meritevole di riforma.

P.Q.M.

Rigetta l'appello per i motivi di cui in premessa.
Dispone incamerarsi la tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 26.1.06